

No names

Publicata negli scorsi giorni la decisione del Tribunale federale che permette alle autorità fiscali svizzere di fornire assistenza amministrativa agli Stati esteri senza che questi debbano indicare i nomi dei contribuenti interessati dalla loro indagine.

Con sentenza del 21 marzo 2016, statuendo su una domanda presentata dalle autorità fiscali olandesi, il Tribunale amministrativo federale aveva in un primo tempo impedito alle autorità fiscali elvetiche di fornire assistenza amministrativa a uno Stato estero sulla base di una domanda raggruppata, ossia presentata nei confronti di una categoria di contribuenti non (ancora) conosciuti all'autorità estera.

Di tutt'altro avviso è il Tribunale federale, che - con una sentenza di principio resa il 12 settembre 2016 e pubblicata negli scorsi giorni - ha ribaltato il giudizio dell'istanza inferiore, permettendo in definitiva alle autorità svizzere di fornire a quelle estere delle informazioni sulla scorta di domande raggruppate, senza che nelle stesse l'autorità richiedente debba indicare i nomi dei contribuenti interessati dall'indagine. In questo modo lo Stato richiedente potrà quindi ottenere le informazioni sui propri contribuenti senza conoscerne l'identità, essendo lo Stato richiesto - nel caso concreto la Svizzera - a doverla trasmettere sulla scorta dei criteri d'identificazione fissati nella domanda raggruppata dall'autorità fiscale richiedente.

Uno dei quesiti di fondo su cui il Tribunale federale ha dovuto chinarsi, nella decisione appena pubblicata, è proprio quello dell'ammissibilità dell'inversione dei ruoli nell'ambito dell'identificazione del contribuente. In questo contesto, l'autorità giudiziaria ha dovuto segnatamente esprimersi in merito al divieto della ricerca indiscriminata di informazioni (meglio conosciuta come fishing expedition), ossia quella procedura illecita orientata all'ottenimento di informazioni che non interessano un singolo individuo noto per cui esistono già concreti indizi di colpevolezza, ma che riguardano piuttosto un gruppo o una categoria di persone non ancora co-

nosciute alle autorità. In parole più semplici: la ricerca di informazioni secondo la strategia "gettiamo l'amo e vediamo chi abbocca".

Nel valutare i limiti del divieto della fishing expedition, l'Alta Corte si è poggiata in modo particolare sul commentario al Modello di Convenzione fiscale Ocse, aggiornato negli scorsi anni per permettere agli Stati membri di presentare delle domande raggruppate. Riprendendo letteralmente alcuni passaggi del Commentario Ocse, il Tribunale federale ha confermato in primis che la richiesta di assistenza amministrativa per il tramite di domande raggruppate non costituisce una ricerca indiscriminata di informazioni per il semplice fatto che essa non indica i nomi o gli indirizzi dei contribuenti interessati dall'indagine fiscale.

Nel caso in cui nella domanda non fossero indicati tali dati, lo Stato richiedente dovrà tuttavia fornire altre informazioni sufficienti per permettere l'identificazione del contribuente.

Esso dovrà segnatamente dimostrare che le informazioni richieste alle autorità fiscali elvetiche sono rilevanti per l'indagine, nonché attestare che vi sono fondati e concreti indizi a sostegno della domanda raggruppata.

Attraverso un elenco non esaustivo, la massima autorità giudiziaria Svizzera ha concretizzato e confermato i requisiti che devono essere osservati per evitare che una domanda raggruppata venga qualificata come un'illecita fishing expedition. Per poter la richiesta essere ammessa, lo Stato richiedente dovrà in primo luogo produrre una descrizione dettagliata della categoria di contribuenti che hanno portato alla richiesta. Esso dovrà inoltre indicare nella domanda il diritto fiscale applicabile e rendere verosimile una violazione degli obblighi fiscali da parte del gruppo di persone oggetto della richiesta.



Luca Cattaneo, avvocato, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Non da ultimo, lo Stato estero dovrà dimostrare che, grazie alle informazioni ottenute per mezzo dell'assistenza amministrativa, esso potrà recuperare le imposte illecitamente sottratte dai contribuenti interessati dall'indagine. Tali requisiti non sono stati elaborati dai giudici di Mon Repos, ma discendono - come indicato in precedenza - da principi condivisi a livello internazionale. Essi sono peraltro già stati concretizzati dalla Svizzera nella legislazione interna.

Quest'ultima, come ha avuto modo di confermare anche l'Alta Corte, non costituisce tuttavia una base legale sufficiente a sostegno delle domande raggruppate ed è (anche) per questa ragione che le motivazioni del Tribunale federale erano tanto attese.

La decisione appena resa pubblica ha in definitiva confermato la tendenza verso un sempre più esteso e regolamentato scambio di informazioni fra le autorità fiscali e una conseguente limitazione dell'applicazione del divieto della fishing expedition, sia da un punto di vista formale che materiale.

Grazie alla decisione di principio del Tribunale federale, è immaginabile che già nel prossimo futuro altri Stati che dispongono di una base legale per formulare delle domande raggruppate (tra cui l'Italia) si attiveranno per richiedere assistenza amministrativa sul modello della richiesta formulata dalle autorità fiscali olandesi, dichiarata ammissibile dalla massima autorità giudiziaria Svizzera.